

« Sezione IV. — Opere idrauliche della 3^a categoria. — Art. 96. Gli interessati riuniti in consorzio provvedono, col concorso dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, alla costruzione delle opere, ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle precedenti categorie, le quali opere, insieme alla sistemazione del corso d'acqua, abbiano anche uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

b) migliorare il regime di un corso di acqua che abbia opere classificate di prima e seconda categoria;

c) impedire che avvengano sopra estesi territori inondazioni, straripamenti, corrosioni, impaludamenti, e invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione.

Sono comprese fra le opere della presente categoria anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani purchè sieno naturalmente collegati e coordinati con le opere suindicate. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Danieli.

Danieli. Nella relazione ministeriale ed in quella della Commissione si giustifica il reparto della spesa fra i vari enti per le sole opere idrauliche, si dimostra l'utilità di rendere obbligatori i consorzi per le dette opere, e poi si riconosce l'opportunità di estendere la obbligatorietà anche ai consorzi per le opere di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani, i quali consorzi, secondo le leggi vigenti, sono facoltativi.

Ma nel disegno di legge si va più in là. Imperocchè si dichiara, nell'ultimo capoverso dell'articolo 96, che sono comprese fra le opere di terza categoria quelle di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani; e, nell'articolo 97, si pone a carico dei proprietari privati consorziati un terzo delle spese di queste opere. Ora tutti sanno che queste spese di rimboscamento e di rinsodamento sono gravissime, e non possono certamente gravare sui soli proprietari dei terreni da rimboscare e da rinsodare. Dovranno dunque gravare anche sui proprietari dei terreni bassi che si trovano lungo il torrente. E quindi questi proprietari, oltre le spese di difesa longitudinale, che in certi luoghi raggiungono i 35 centesimi per ogni lira censuaria, dovranno sopportare anche il terzo

della spesa per le opere di rimboscamento e di rinsodamento, col pericolo che quasi tutta la rendita effettiva dei loro terreni venga assorbita da coteste spese.

D'altra parte giova osservare che, per la legge vigente, le spese di rimboscamento e di rinsodamento non sono per nessuna parte a carico dei privati proprietari: e quindi sarebbe strano che si fosse voluto introdurre una così grave deroga alla legge vigente senza punto giustificarla.

Io credo, adunque, che il concetto del ministro proponente sia stato quello di non modificare punto, in questa parte, la legge attuale, e di comprendere tra le opere di terza categoria soltanto i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di quel piccolo tratto di terreno dove incomincia la sistemazione del torrente, la cui spesa per conseguenza è limitatissima.

Aspetterò però una risposta chiara e precisa dall'onorevole ministro, e mi auguro che sia conforme al mio pensiero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'interpretazione data alla legge dall'onorevole Danieli evidentemente è la giusta. Imperocchè noi non dobbiamo comprendere fra i terreni interessati alla sistemazione d'un torrente quelli che sono lontani da questo, e non hanno con esso rapporto.

Il riordinamento riguarda quella parte di territorio, che caso per caso sarà determinata e che, ad ogni modo, è contenuta in una zona relativamente limitata.

E le spese per questo riguardo non saranno molto forti, perchè anche l'amministrazione forestale potrà contribuire ad attenuarle.

Quindi convengo che l'interpretazione enunciata ora dall'onorevole Danieli sia quella che deve darsi alla legge.

Danieli. Prendo atto della dichiarazione del ministro, e lo ringrazio.

Presidente. Pongo a partito la modificazione all'articolo 96.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

« Art. 97. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente, escluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per un terzo a carico dello